

Nuovi adempimenti per agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatori

marittimi e spedizionieri

19 December 2012

Nuovi adempimenti per agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi e spedizionieri

A decorrere dal 12 maggio 2012 nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti di affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi, sostituiti ora dal Registro Imprese (decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011). Queste le principali novità :

I soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate devono presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura "COMUNICA", una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), utilizzando l'apposito modello ministeriale, sottoscritto con firma digitale.

Rimangono invariati i requisiti professionali e le incompatibilità previsti dalla precedente normativa.

Per ogni luogo dove l'impresa esercita attività dovrà essere allegata, alla denuncia di inizio di attività al REA, una SCIA con la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti richiesti che, a qualsiasi titolo, esercita attività.

Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un'apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed alle eventuali unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell'impresa.

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività possono presentare una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, entro il 12 maggio 2013. Dopo tale data non sarà possibile richiedere l'iscrizione nell'apposita Sezione del REA. Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2012 - 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dal decreto.